AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226 OGGETTO: CONCESSIONE IN USO ALLA SIG.RA M DELL'EX RICOVERO MILITARE ("STOL") N. 4 SITUATO SULLA P.F. 2033/2 IN LOCALITA' CHEGUL - SPIAZ GRANT NEL C.C. DI POVO. In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. 41 del giorno 27/05/2025, tra: - l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA 00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott. Maurizio Fraizingher, nato a , domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte, e - la Signora **E M** C.F. si conviene quanto segue: Art. 1 L'Azienda forestale Trento-Sopramonte, come sopra rappresentata, concede in uso alla Sig.ra Elemente Messel, che accetta, l'ex ricovero militare ("stol"), identificato con il numero 4, situato sulla p.f. 2033/2 in località Chegul-Spiaz grant del C.C. di Povo (TN) della superficie di 20 metri quadrati, appartenente all'uso civico di Povo, come risultante dall'estratto mappa catastale (Allegato n. 1) che forma parte integrante ed essenziale del presente atto. Lo stol viene consegnato al concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto

e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte	
le servitù attive e passive inerenti, come sottoscritto nel "verbale di consegna".	
L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora la baita	
presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo,	
restando quindi esonerata, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle	
responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del Codice Civile.	
Art. 2	
Lo stol oggetto del presente contratto è destinato esclusivamente a deposito e	
quale punto di appoggio per attività ricreative e del tempo libero che risultino	
compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale	
dell'ambiente che circonda il manufatto.	
Il concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Azienda forestale, a	
consentire l'utilizzo dello stol di cui all'articolo 1 come punto d'appoggio per le	
squadre di intervento e di manutenzione ambientale/forestale sulla base del	
programma dei lavori aziendali o in tutti i casi si renda necessaria la presenza	
di squadre di lavoratori in loco. L'utilizzo in tale caso si intense gratuito e non	
comporta riduzioni del canone annuo di concessione.	
Il concessionario presta inoltre la disponibilità ad effettuare la visita guidata	
dell'ex ricovero militare a gruppi od associazioni.	
Art. 3	
La presente concessione ha la durata di anni sei, con decorrenza dalla data	
di sottoscrizione di questo atto e fino al 30/06/2031.	
È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi	
in via tacita.	
È fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera	
2	

raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà	
esecuzione.	
L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la	
presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o	
istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della	
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario,	
senza che il concessionario possa opporsi.	
È escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti	
di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili in	
gestione all'Azienda forestale.	
Art. 4	
Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 3 è convenuto in	
complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), che la parte affittuaria si	
impegna a versare con le seguenti modalità:	
- Euro 200,00 alla firma del presente atto per l'annualità 2025 (a valere fino al	
30 giugno 2026);	
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2026, a valere fino al 30 giugno 2027;	
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2027, a valere fino al 30 giugno 2028;	
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2028, a valere fino al 30 giugno 2029;	
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2029, a valere fino al 30 giugno 2030;	
- Euro 200,00 entro il 30 giugno del 2030, a valere fino al 30 giugno 2031.	
Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte	
dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella	
misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per	
le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di	
3	

tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di	
comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di marzo di ciascuna	
annata contrattuale.	
I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino	
PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda	
forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.	
Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla	
costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli	
interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.	
In caso di recesso anticipato del concessionario, il canone è dovuto per l'intera	
annualità contrattuale.	
Art. 5	
La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario, gli interventi di	
manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale. Gli interventi	
di manutenzione straordinaria migliorativa sono a carico del concessionario,	
previa autorizzazione scritta dell'Azienda forestale e supervisione dell'ufficio	
tecnico competente e dei funzionari della Soprintendenza della Provincia.	
Il mantenimento della pulizia e del decoro dell'immobile oggetto del presente	
contratto, comprese eventuali pertinenze, sono a carico del concessionario.	
Il concessionario si obbliga inoltre alla pulizia delle canalette della	
strada forestale "Castelet-Chegul" in accordo con gli altri concessionari.	
L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria,	
anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario	
anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni,	
derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.	

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un	
non corretto utilizzo dell'immobile, indipendentemente dal fatto che esse	
possano configurasi come manutenzione ordinaria o straordinaria.	
Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti	
terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria	
qualora il concessionario non abbia avvisato l'Azienda forestale di	
imperfezioni, rotture o qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere	
della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.	
Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda	
forestale la necessità di effettuare interventi di natura straordinaria sul	
manufatto qualora ciò possa pregiudicare la sicurezza dei concessionari.	
Art. 6	
Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica allo stol oggetto	
della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto	
dell'Azienda forestale. All'Azienda forestale è riconosciuto comunque il diritto	
di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dello stesso, il tutto a	
spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.	
Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate,	
non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a	
quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.	
Art. 7	
Il concessionario assume la custodia dello stol oggetto del presente atto ed	
esonera l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle	
attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di	
propri preposti ex articolo 2049 del Codice Civile, restandone inoltre	
5	

responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente	
l'Azienda forestale.	
Art. 8	
Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione	
con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza	
delle norme comuni del Codice Civile.	
Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e	
protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza.	
È espressamente vietato depositare sostanze esplosive, infiammabili o	
comunque pericolose per la salute pubblica.	
Per emergenze antincendio il concessionario si impegna a dotare la struttura	
di n. 1 estintore, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata.	
Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli	
spazi, a incaricati dell'Azienda forestale e per accertarne lo stato ed effettuare	
tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari secondo competenza.	
Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario	
alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente	
concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna	
del manufatto all'Azienda forestale, oltre al risarcimento del danno.	
E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile	
dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà	
l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.	
Art. 9	
È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in	
tutto o in parte, i beni concessi in uso, salvo quanto preventivamente	
6	

autorizzato dall'Azienda forestale in via occasionale.	
Art. 10	
L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al	
presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza	
della concessione, oltre al risarcimento del danno e, in casi di particolare	
gravità, la sospensione o l'esclusione da future assegnazioni di spazi o	
strutture in gestione all'Azienda forestale.	
La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle	
seguenti ipotesi:	
accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni	
mendaci o di documentazioni risultate false;	
inutilizzo degli spazi oggetto della presente concessione;	
diversa destinazione degli spazi assegnati rispetto a quanto convenuto	
nel presente contratto;	
violazione del divieto di subconcessione;	
reiterati comportamenti comunque considerati dall'Azienda forestale	
gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi	
generali o diffusi della comunità.	
In ogni caso, la decadenza della concessione viene dichiarata dall'Azienda	
forestale mediante apposito provvedimento notificato dal concessionario.	
Art. 11	
Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca,	
decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha	
l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi.	
Lo stol dovrà essere restituito all'Azienda forestale nelle medesime condizioni	
7	

nelle quali è stata consegnato, salvo normale deperimento d'uso e salvo che l'Azienda forestale intenda ritenerlo così come adattato a seguito	
dell'esecuzione dei lavori eventualmente autorizzati, libero e sgombero da	
beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione	
di verbale di riconsegna.	
In caso di inadempimento da parte del concessionario, l'Azienda forestale	
provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese	
sostenute.	
Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi	
danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo.	
Art. 12	
Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si	
intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.	
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione,	
l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà	
competente il Foro di Trento.	
Art. 13	
Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano	
reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e	
14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con	
opportuna informativa.	
Art. 14	
Le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario.	
Art. 15	
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 –	
8	
	I.

Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.	.1986 n. 131 e s.m.	
Latta annuavata a aattaaaritta		
Turnete D		
	_ CONCESSIONARIO	
dott. Maurizio Fraizingher S	ig.ra	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1	342 del Codice Civile le parti, di	
comune accordo, dichiarano di approvare spe	ecificatamente gli articoli n. 1, 2,	
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.		
Letto, firmato e sottoscritto		
L'AZIENDA FORESTALE IL	_ CONCESSIONARIO	
dott. Maurizio Fraizingher S	ig.ra	
9		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 17/06/2025 13:29:54

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834